

*Oggetto: Nuovo tratto stradale di collegamento tra la Comunale via Repubblica e la strada provinciale 23 Lomazzo – Bizzarone – Lotto 1 della variante di Olgiate Solbiate alla Strada Statale 342 Briantea – riscontro alla nota della Provincia di Como del 30.01.2026 – Richiesta Revisione dell'iter procedurale e integrazioni istruttorie*

Preso atto della nota, insoddisfacente, con cui, in data 30.01.2026, la Provincia di Como, d'intesa con l'ufficio tecnico del Comune di Olgiate Comasco, forniva riscontro alla comunicazione trasmessa dallo scrivente in data 13.01.2026, che si allega alla presente, si formulano [...] le seguenti osservazioni.

1) In primo luogo, come già evidenziato nella precedente corrispondenza, il progetto relativo alla realizzazione del nuovo tratto stradale di collegamento tra la via comunale Repubblica e la SP 23 "Lomazzo-Bizzarone", interessa un'area con rilevanti criticità sotto il profilo geologico e idraulico, ricadendo – come confermato dalla stessa Amministrazione provinciale – in ambito territoriale caratterizzato da classi di fattibilità geologica 3b e 4a.

Sul punto, la stessa Provincia richiama uno studio preliminare ambientale in cui si rileva: «*Per i terreni interessati dal progetto sono state individuate le seguenti classi di fattibilità: - Classe di fattibilità 2; - Classe di fattibilità 3 b; - Classe di fattibilità 4 a. Il nuovo tracciato attraversa prevalentemente terreni in classe 3 b caratterizzati in particolare da condizioni geotecniche sfavorevoli per la presenza di sedimenti coesivi soggetti a cedimenti in caso di carico*».

La circostanza è stata altresì confermata dal geologo interpellato, secondo il quale il nuovo tracciato attraversa prevalentemente terreni in classe 3b, confermando l'attraversamento anche di terreni in classe di fattibilità 4a, per i quali, come noto, è esclusa qualsiasi nuova edificazione.

Si richiama, al riguardo, quanto previsto dal punto 3.1.4. dell'Allegato B alla D.G.R. Regione Lombardia del 30 novembre 2011, n. IX/2616, in tema di "Fattibilità con gravi limitazioni": «*L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrato, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. [...] Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovrebbe comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico*».

Alla luce della richiamata disciplina, dunque, la realizzazione di infrastrutture pubbliche in aree ricadenti in classe di fattibilità 4a è subordinata non soltanto alla predisposizione di specifiche verifiche tecniche, ma altresì alla circostanza che l'opera non sia «*altrimenti*» localizzabile.

Ebbene, dalla documentazione reperita, anche a seguito di accesso agli atti, non emerge che sia stata svolta alcuna verifica istruttoria in ordine alla possibilità di localizzare l'intervento in ambiti alternativi, che non siano classificati in classe di fattibilità 4a.

La Provincia non ha fornito alcun riscontro sul punto, né dagli atti e dalla complessa documentazione esaminata risulta che siano stati vagliate ipotesi alternative all'attuale tracciato.

Al contrario, pur dando atto della presenza di tali aree, l'Amministrazione provinciale non reca sul punto alcun riferimento alle ragioni per cui l'infrastruttura non avrebbe potuto essere diversamente localizzata.

2) Occorre, in secondo luogo, ribadire quanto già evidenziato nella comunicazione dello scrivente del 13.01.2026, nella quale si richiamava la nota di Regione Lombardia del 16.09.2025, ove – sia pure a titolo meramente collaborativo – si osservava che: *«la classe di fattibilità geologica 4a è connessa alla presenza di un corso d'acqua (Roggia Antiga) afferente al reticolo minore di competenza comunale [...]. Su tale corso d'acqua, interferito dall'opera, il Comune svolge anche il ruolo di Autorità idraulica; dovrà esprimere pertanto il previsto parere di compatibilità idraulica dell'intervento rispetto al corso d'acqua e rilasciare nulla osta e concessioni».*

Al riguardo, la Provincia di Como riferisce dell'esistenza di un asserito *«parere favorevole e nulla osta idraulico, circa la compatibilità dell'opera [...] con le Norme Tecniche di Attuazione del Reticolo Idrico Minore»* espresso dal Comune di Olgiate Comasco, nonché di una relazione di compatibilità idraulica del dicembre 2023.

Tale documentazione, tuttavia, non risulta agli atti sinora acquisiti, sicché non è possibile verificarne il contenuto tecnico, né accertarne l'effettiva coerenza con il quadro normativo richiamato, tanto più in relazione al progetto concretamente sviluppato e successivamente approvato, il quale contempla l'interferenza con la Roggia Antiga e la realizzazione di specifiche opere di attraversamento e sistemazione idraulica.

Ciò alla luce di quanto, peraltro, prevedono le Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po, che all'art. 18 stabiliscono: *«Tutti i Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento del presente Piano - ivi compresi quelli che le Regioni avevano indicato come esonerati successivamente all'entrata in vigore del DPCM 24 maggio 2001 - sono tenuti a garantire la conformità dei contenuti dei propri strumenti urbanistici alle prescrizioni e delimitazioni del PAI e alle disposizioni regionali di cui al precedente comma 1. Per la medesima finalità e allo scopo di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione i Comuni di cui sopra, in sede di formazione e adozione di nuovi strumenti urbanistici e/o di varianti degli strumenti vigenti, devono effettuare una verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica tra le previsioni di tali strumenti e le condizioni di dissesto presenti o potenziali».*

Proprio in punto di variante puntuale al PGT comunale, deve ribadirsi che dalla documentazione pubblicamente disponibile emerge come essa si sia limitata a recepire urbanisticamente il nuovo tracciato infrastrutturale, senza un'accurata verifica della componente idraulica e geologica dell'area interessata, classificata in classe 4a.

La previsione urbanistica relativa al nuovo tracciato è stata, dunque, introdotta senza un contestuale aggiornamento del quadro conoscitivo geologico, con la conseguenza che l'asseverazione di congruità tra la previsione urbanistica introdotta e la disciplina geologica vigente risulta resa in assenza dei presupposti normativi richiesti.

3) A quanto sin qui esposto, deve aggiungersi quanto emerso nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. 20675 del 30.04.2024.

In particolare, l'Ente Parco del Lura ha rilevato che: *«l'opera in oggetto: - ricade nella Rete Ecologica Regionale (elementi di primo livello) e nella Rete Ecologica Provinciale (corridoi ecologici di 2° livello e zone tampone di 1° livello; - interferisce con un corridoio primario della RER indagato nell'ambito degli studi effettuati nel progetto S.O.U.R.C.E. 2.2 (Strategia Operativa Unificata per il*

*Rafforzamento delle Connessioni Ecologiche) [...] – interferisce altresì con il Reticolo Idrico Minore del Comune di Olgiate Comasco (torrente Antiga); - ricade in aree con fattibilità geologica di classe 3 (consistenti limitazioni) e 4 (gravi limitazioni) [...] - ricade in aree con sensibilità paesistica elevata [...]. risultano registrati nell'area in argomento e in prossimità della viabilità esistente numerosi incidenti e collisioni tra fauna selvatica e autoveicoli a testimonianza della ridotta permeabilità delle infrastrutture» e che «sia necessario approfondire gli impatti generati dall'opera su tali risorse».*

Tali elementi confermano che l'intervento incide su un ambito territoriale connotato da elevata sensibilità ambientale, paesaggistica e geologico-idraulica e che le criticità rilevate richiedono una valutazione ambientale effettiva ed approfondita, non riducibile ad un mero richiamo formale di verifiche già svolte.

Tali criticità, tuttavia, non risultano essere state oggetto di autonoma valutazione nell'ambito del procedimento di variante al PGT, avendo il Comune di Olgiate Comasco ritenuto – erroneamente – di non dover attivare la verifica di assoggettabilità alla V.A.S., sul presupposto: «che il tracciato stradale risulta già essere stato assoggettato al Procedimento di Verifica di esclusione dalla [...] VAS».

Il riferimento è al procedimento di esclusione avviato e concluso dalla Provincia di Como.

Invero quel procedimento di verifica, avviato dalla Provincia e conclusosi con il decreto di esclusione del 23.11.2022, è stato svolto con esclusivo riferimento all'Accordo di Programma, che, se adottato da Regione, avrebbe comportato variante urbanistica.

Tale Accordo, tuttavia, su intervento di codesta Regione non si è perfezionato, in assenza del decreto del Presidente della Regione, come richiesto ai fini della produzione dell'effetto di variante urbanistica, secondo quanto chiarito da Regione Lombardia con nota prot. n. 32327/2023.

Conseguentemente, la Provincia, con provvedimento n. 168/2023 del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, ha concluso con un giudizio di inammissibilità della procedura di conformità con il PTCP connesso alla ratifica dell'Accordo di programma costituente altresì variante urbanistica all'allora vigente PGT del Comune di Olgiate Comasco.

Venuto meno tale assetto procedimentale, il progetto ha seguito un diverso *iter*, nell'ambito del quale il Comune di Olgiate Comasco ha avviato un autonomo procedimento di variante puntuale al PGT ai sensi dell'art. 13 della l.r. 12/2005, finalizzato al recepimento del nuovo tracciato.

È, dunque, con riferimento a tale variante – e non più all'Accordo di Programma – che si colloca il recepimento urbanistico dell'intervento.

In tale contesto deve rilevarsi che, mentre il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. è stato espletato dalla Provincia di Como quale Autorità procedente in forza dell'Accordo di Programma successivamente venuto meno, il successivo procedimento di variante urbanistica, prevede l'esclusiva competenza del Comune di Olgiate Comasco, divenuto l'unico Ente competente rispetto al procedimento di V.A.S. (l.r. 12/2005 art. 4 commi 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quer).

Si rileva in particolare l'obbligo per l'Ente che avvia la procedura di Variante Urbanistica di procedere alla nomina dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente.

Tale obbligo deve essere assolto specificatamente dall'Ente che dà avvio alla procedura di Variante Urbanistica (Comune di Olgiate Comasco).

Nel caso in esame, l'inammissibilità della procedura di conformità ha decretato il venir meno anche dei precedenti provvedimenti istruttori, tra cui la Valutazione Ambientale Strategica e la sua esclusione.

Il Comune, nell'approvare la variante, avrebbe dovuto, conseguentemente, avviare un nuovo procedimento di V.A.S., che, in realtà, non è stato avviato.

Ne consegue che il progetto non risulta assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, né può affermarsi che sia stata validamente espressa l'esclusione dalla V.A.S., poiché adottata da Amministrazione incompetente (in assoluta carenza di potere), essendo stata dichiarata inammissibile la verifica di conformità come sopra riferito.

Pertanto, devono richiamarsi, nel merito, le circostanze sin qui evidenziate e si deve sottolineare che, nonostante le notevoli criticità emerse nel corso dell'istruttoria procedimentale, che si possono così compendiare:

- una parte rilevante del tracciato stradale in classe geologica di fattibilità 4a;
  - la rilevante sensibilità ambientale di un'area inserita nella Rete Ecologica e nella Rete Ecologica Provinciale, come evidenziato dal Parco del Lura;
  - l'inesistenza, nella relazione del Progetto di fattibilità approvato, di una verifica circa la presenza di percorsi alternativi tali da evitare la realizzazione di un tratto rilevante dell'opera pubblica in classe di fattibilità 4a;
  - l'esistenza di un bosco, individuato dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como e specificamente normato, attraverso il quale si estende il tracciato in Variante (considerazione da cui emerge la necessità di valutazione specifica PIF);
  - il rilevante consumo di suolo;
  - l'alta probabilità di incidenti con la fauna selvatica presente in loco (fonte: Parco del Lura);
- appare manifestamente incongruo che il progetto, data la sua rilevante incidenza sotto il profilo ambientale, paesistico ed idro-geologico, possa essere escluso dalla V.A.S. e/o dalla V.I.A.

Pertanto, alla luce della descritta situazione, appare necessario che il procedimento debba necessariamente avere un supplemento di istruttoria, proprio in riferimento alla variante urbanistica approvata dal Comune di Olgiate e per la quale, invero, si può affermare non esista alcuna valida esclusione dalla necessaria valutazione ambientale.

Per tali ragioni, si chiede al Sindaco/al Responsabile del Procedimento di Variante di PGT avviata con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 6.12.2023 di proporre al Consiglio Comunale l'annullamento in autotutela della propria DCC n. 13 del 25.06.2024 di approvazione di suddetta Variante, in quanto illegittima, per poter in seguito avviare il procedimento nei termini corretti, sia nella forma che nella sostanza, e porre così rimedio agli errori procedurali ed all'ingiustificabile mancanza della V.A.S.

Per le stesse ragioni, si chiede a codesta Regione (*U.O. Struttura giuridico per il territorio e U.O. Urbanistica e VAS*) di valutare l'opportunità di indicare all'Ente locale il miglior percorso metodologico per addivenire ad una corretta approvazione della Variante di PGT, ivi compresa la convocazione della Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge 12/2005, con la partecipazione delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto, degli Enti con competenza ambientale e territoriale e dei soggetti interessati, tra cui le Associazioni da me assistite, al fine di procedere alle necessarie integrazioni istruttorie in ordine:

- alla compatibilità geologica e idraulica dell'opera con il quadro di rischio dell'area interessata;

- alla verifica dell'inesistenza di un percorso alternativo rispetto a quello individuato nel progetto, data la classe di fattibilità geologica;
- alla coerenza dell'intervento con la normativa regionale in materia di gestione del rischio idraulico e difesa del suolo;
- all'avvio della necessaria procedura di V.A.S.

Qualora le richieste non fossero accolte, si valuterà l'opportunità di intraprendere eventuali azioni legali relative al proseguimento della procedura qui contestata.

Con osservanza.